

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2504

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LEONI, MICHIELON

**Modifiche alla disciplina previdenziale per il personale di volo
dipendente da aziende di navigazione aerea**

Presentata il 10 maggio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il fondo di previdenza per il personale di volo è disciplinato dalla legge n. 859 del 1965, modificata ed integrata dalla leggi nn. 484 del 1973, 480 del 1988 e 503 del 1992. Con la legge 31 ottobre 1988, n. 480, si sono stabiliti i fondamenti per il ripianamento del bilancio del fondo, ma si è, altresì, determinata una evidente ingiustizia nei confronti della categoria dei piloti collaudatori.

I piloti collaudatori effettuano un lavoro altamente specializzato e con alta percentuale di rischio. Questa professione richiede infatti un lungo periodo di indottrinamento ed addestramento e comporta un logoramento psico-fisico superiore alla media e, non può essere continuata oltre i sessanta anni. I piloti collaudatori iniziano

normalmente il rapporto di impiego con ditte civili e quindi possono e devono iscriversi al fondo volo, solo dopo aver svolto una lunga e selettiva attività di volo (circa 16-18 anni) in ambito militare.

Questo periodo non è sufficiente ad attribuire alcun diritto a pensionamento in ambito militare e non è altresì valido per la determinazione del diritto alla pensione una volta ricongiunto nel fondo di previdenza per il personale di volo.

Questo trattamento è in aperto contrasto con quanto stabilito dall'articolo 2 della legge n. 29 del 1979, che disciplina, come legge quadro, la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali. La giurisprudenza amministrativa ha già riconosciuto alla legge n. 29 del 1979 una autorità di indirizzo

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

generale in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi (vedasi ad esempio la sentenza n. 062065 del 26 settembre 1988 della Corte dei conti — Sezione terza giurisdizionale). Nel caso in questione, inoltre, si tratta di versamenti previdenziali effettuati per lo stesso tipo di attività che, se non fosse stata effettuata in ambito militare, avrebbe comportato l'obbligo di iscrizione al fondo volo.

La citata legge n. 480 del 1988 inoltre limita, sia pure parzialmente, anche la validità del periodo ricongiunto nella determinazione della misura della pensione.

Infatti l'anzianità contributiva derivante dal periodo militare ricongiunto non viene riconosciuta valida agli effetti dell'inserimento nelle fasce di anzianità che determinano il massimo della pensione stessa.

I piloti collaudatori, quindi, che sono già penalizzati nel massimo pensionabile, sono ulteriormente penalizzati nel riscatto del periodo di attività di volo militare.

La Commissione lavoro del Senato, in occasione della discussione sulla legge n. 480 del 1988, aveva già riconosciuto tale anomala ed ingiusta condizione e, pur evitando di rallentare l'iter di un provvedimento che necessitava di una urgente approvazione, ha raccomandato, tramite un ordine del giorno, al Governo di intervenire urgentemente per rimediare a tale immotivata disparità di trattamento.

La presente proposta di legge si muove nel senso auspicato dall'ordine del giorno

presentato al Senato e si pone il doveroso obiettivo di eliminare una ingiustizia riconosciuta. Le modifiche proposte non intaccano i diritti di alcuna categoria iscritta al fondo volo e rendono equa la partecipazione al fondo stesso di tutti i piloti, anche di chi vi partecipa in tempi successivi. La legislazione attuale, d'altronde, è già particolarmente accorta ed onerosa nelle ricongiunzioni e quindi impedisce eventuali situazioni di esborso anomale. Infatti: il versamento richiesto è quattro volte superiore a quanto era prima previsto (legge n. 480 del 1988); la ricongiunzione al fondo dei periodi previdenziali precedenti può essere effettuata solo dopo cinque anni di appartenenza al fondo stesso (legge n. 480 del 1988); il calcolo della pensione è già effettuato sulla media degli ultimi sei anni di contribuzione (salirà gradualmente alla media degli ultimi dieci nei prossimi sei anni: legge n. 503 del 1992).

Gli articoli 1 e 2 regolarizzano quanto sopra esposto.

Con l'articolo 3 si introduce una modifica tendente a rimediare ad una ingiustizia ancora operante. Nel 1973 si stabilì che la concessione della pensione, in caso di decesso per causa di servizio di volo, avvenisse, con retroattività sin dal 1971, in presenza solo del requisito di iscrizione al fondo; tale norma va ulteriormente retrodatata nella sua operatività per eliminare l'unica assurda disparità di trattamento ancora in essere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 24 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 24. — (*Retribuzione pensionabile*).

— 1. La retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione è costituita dalla media annuale degli emolumenti percepiti negli ultimi cinque anni di servizio, assoggettati a contribuzione. Dal 1° gennaio 1993 gli anni di servizio da prendere in considerazione salgono a dieci in ragione di sei mesi per ogni anno solare.

2. I periodi di servizio senza retribuzione e con retribuzione ridotta rispetto a quella contrattuale sono considerati neutri e, ai fini della determinazione del periodo di cui al comma 1, si considerano i periodi immediatamente precedenti di durata pari a quelli neutralizzati.

3. Qualora gli anni di servizio per la determinazione della retribuzione annua pensionabile risultino inferiori a quanto previsto al comma 1, anche sulla base di quanto disposto al comma 2, la retribuzione pensionabile è data dalla media annuale degli emolumenti corrispondenti al minor periodo di servizio.

4. La retribuzione, determinata per ciascun anno solare ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.

5. La misura della pensione non può superare il limite massimo di retribuzione pensionabile secondo quanto previsto ai commi da 6 a 9.

6. In ogni anno solare per ciascuna qualifica contrattuale degli iscritti al fondo, sono calcolati tre limiti massimi di retribuzione pensionabile corrispondente alla

media delle retribuzioni soggette a contributo percepite nell'anno solare immediatamente precedente a quello considerato dai dipendenti di pari qualifica dell'azienda di navigazione aerea maggiormente rappresentativa, aventi rispettivamente un'anzianità aziendale:

a) non inferiore a quindici anni e non superiore a venti anni per il primo limite;

b) superiore a venti anni e non superiore a venticinque anni per il secondo limite;

c) superiore a venticinque anni per il terzo limite.

7. Nel caso in cui il limite massimo di retribuzione pensionabile relativo a un determinato anno risulti inferiore al corrispondente limite dell'anno precedente, per l'anno considerato resta confermato il limite dell'anno precedente.

8. Il limite massimo di retribuzione pensionabile, da applicare ai sensi del comma 5, è determinato con riferimento ai limiti calcolati per l'anno solare di decorrenza della pensione per la qualifica contrattuale di ultima appartenenza dell'iscritto al fondo e al numero degli anni utili per la determinazione della misura della pensione secondo i seguenti criteri di corrispondenza:

a) il primo limite per un numero di anni utili non superiore a venti;

b) il secondo limite per un numero di anni utili superiori a venti e non superiore a venticinque;

c) il terzo limite per un numero di anni utili superiore a venticinque.

9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8, la individuazione delle qualifiche di riferimento per i profili professionali non previsti nei contratti collettivi dell'azienda di navigazione aerea maggiormente rappresentativa, è effettuata secondo tabelle di equipollenza stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il comitato di vigilanza del fondo ».

ART. 2.

1. L'articolo 12 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — (*Riconoscimento e riscatti di periodi utili a pensione*). — 1. Il riconoscimento di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1973, n. 484, ed il riscatto di cui all'articolo 7 della medesima legge sono subordinati alla presentazione della relativa domanda entro il limite di due anni, a pena di decadenza, dallo scadere del quinquennio di iscrizione al fondo e al versamento di un contributo pari all'80 per cento della riserva matematica calcolata secondo le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

2. L'articolo 3, commi secondo, terzo e quarto della legge 30 luglio 1973, n. 484, e l'articolo 7, secondo comma, della medesima legge sono abrogati.

3. I periodi di servizio militare, di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1973, n. 484, come modificato dal comma 2 del presente articolo, sono validi ai fini dell'accertamento del requisito minimo di contribuzione effettiva, obbligatoria o volontaria, richiesto dall'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e successive modificazioni. Tali periodi sono utilmente computabili ai fini del diritto e della misura della pensione così come previsto dal citato articolo 22 della legge n. 859 del 1965, e successive modificazioni, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è presentata la relativa domanda, purché il contributo avvenga, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di comunicazione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale del capitale di riscatto.

4. I soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge possono chiedere di riscattare, con le stesse modalità previste dall'articolo 2-*novies* del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e limitatamente ad un periodo massimo di ventiquattro mesi, i periodi comportanti attività di volo connessi con la partecipazione ed il perfezionamento dei titoli e

delle cognizioni tecniche e professionali inerenti alle categorie del personale di volo, che non abbiano dato luogo a rapporto di lavoro coperto da contribuzione assicurativa ».

ART. 3.

1. Alla lettera *b)* del secondo comma dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ove l'invalidità sia dovuta a causa di servizio per evento verificatosi posteriormente al 31 dicembre 1967, il diritto alla pensione si consegue con il solo requisito dell'iscrizione, anche se nel frattempo sia stata ottenuta la pensione di reversibilità privilegiata nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ».